



Martedì 28/01/2025

Trasformazione contratto apprendistato di primo livello: indicazioni Inps sul regime contributivo

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Nel Messaggio n. 285 del 24 gennaio l'Inps fornisce indicazioni in merito al regime contributivo applicabile in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, ai sensi dell'art. 43, comma 9 del DL n. 81/2015.

L'Istituto chiarisce innanzitutto che, tenuto conto che la trasformazione del contratto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto al versamento dell'aliquota di finanziamento della NASpi nella misura dell'1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria (CIGO/CIGS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali, chiarisce infine l'Inps, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

<https://www.inps.it>